



## **Titolo**

TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – SANZIONI  
CONTINUAZIONE DELL'ILLECITO – APPLICABILITÀ – UNICITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO – DIMOSTRAZIONE  
NECESSITÀ

## **Descrizione**

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, è possibile applicare l'istituto della continuazione nell'illecito, (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 38/2022-2023; C.F.A., Sez. III, n. 68/2021-2022; C.F.A., Sez. II, n. 114/2018-2019; Coll. gar. Sport, SS.UU., n. 9/2016); peraltro il riconoscimento della continuazione - che è ispirata al principio del favor rei e si risolve nella concessione di un beneficio - richiede sia soddisfatto l'onere della prova circa l'univocità del disegno criminoso, il che implica l'accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni od omissioni (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023), e dunque, ancor prima, l'onere della relativa allegazione).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 67/CFA/2022-2023/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 81 c.p;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0067 CFA del 10 febbraio 2023 (Procuratore Federale Interregionale)**